



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

PROVINCIA DI VICENZA

Relatore il Sig. Dalla Via Ezio, Assessore ai Trasporti.

La disciplina sull'esercizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è stata rivista dalla Legge Quadro 15.01.1992, n. 21. Vengono definiti tali quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea il servizio di noleggio con conducente e quello di taxi.

La bozza di regolamento è frutto di una collaborazione tra l'ANCI Veneto, l'Amministrazione Provinciale di Vicenza nella sua qualità di Autorità di Bacino per i trasporti e l'Associazione Artigiani di Vicenza come associazione di categoria.

Il testo che si propone all'approvazione del Consiglio Comunale è stato adattato alla realtà locale, sentiti i predetti organismi, ed aggiornato con le ultime disposizioni di legge, in particolare della Legge Regionale 14.09.1994, n. 46 che disciplina gli autoservizi atipici e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 20172/8690 in data 15.12.1993.

Parere favorevole per quanto di competenza è stato espresso anche dall'Ufficio di Polizia Municipale.

Infine, si fa presente che il Regolamento diverrà esecutivo dopo l'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 08.05.1985, n. 54.

Illustra quindi la proposta di deliberazione.

Si allontanano dalla sala i Sigg. Blandini, Rossato e Giroto.

Poichè non vi sono interventi il Presidente mette ai voti l'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore ai Trasporti;

Visto lo schema di Regolamento composto di n. 39 articoli;

ALLEGATO N° 01 ALLA DELIBERAZIONE 98.
C.C.

N° 16 del 10-03-95

di N° 24 FOGLI 1

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI

NOLEGGIO CON CONDUCENTE



INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I -

Disposizioni generali

- Art. 1 - Disciplina del servizio di noleggio
con conducente
- Art. 2 - Definizione del servizio
- Art. 3 - Veicoli destinati al servizio
- Art. 4 - Vettori autorizzati
- Art. 5 - Cooperative e Consorzi
- Art. 6 - Obblighi del noleggiatore
- Art. 7 - Obblighi particolari del noleggiatore
autorizzato a svolgere servizio da
piazza
- Art. 8 - Commissione per il servizio di
noleggio

TITOLO II -

Numero dei veicoli

- Art. 9 - Determinazione del numero, tipi e
caratteristiche degli autoveicoli da
adibire al servizio
- Art. 10 - Parziale ritiro delle autorizzazioni
/o dei certificati

TITOLO III-

Rilascio delle autorizzazioni

- Art. 11 - Domanda per il rilascio dell'auto=
rizzazione
- Art. 12 - Requisiti soggettivi
- Art. 13 - Requisiti dell'impresa
- Art. 14 - Assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 15 - Autorizzazione
- Art. 16 - Titoli preferenziali
- Art. 17 - Inizio del servizio
- Art. 18 - Durata dell'autorizzazione
- Art. 19 - Validazione annuale
- Art. 20 - Trasferibilità delle autorizzazioni
per i veicoli fino a nove posti
(autovetture)
- Art. 21 - Trasferibilità delle autorizzazioni
per i veicoli con più nove posti
(autobus e minibus)



TITOLO IV-

Prescrizioni per il servizio

- Art. 22 - Corsie preferenziali
- Art. 23 - Sospensione del viaggio
- Art. 24 - Divieti per i conducenti di veicoli noleggiati
- Art. 25 - Obblighi dei conducenti dei veicoli noleggiati
- Art. 26 - Responsabilità nell'esercizio

TITOLO V -

Tariffe

- Art. 27 - Tariffe e controlli

TITOLO VI-

Tipo e caratteristiche dei veicoli

- Art. 28 - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 29 - Verifiche e revisioni dei veicoli
- Art. 30 - Sostituzione o riattamento dei veicoli

TITOLO VII-

Sanzioni

- Art. 31 - Sanzioni
- Art. 32 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 33 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 34 - Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 35 - Procedura per le sanzioni
- Art. 36 - Rimborsi dei tributi

TITOLO VIII-

Disposizioni finali

- Art. 37 - Reclami ed esposti
- Art. 38 - Approvazione e modifiche del regolamento
- Art. 39 - Disposizioni finali



TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Disciplina del servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone è disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- b) dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- c) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- d) dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
- e) dagli artt. 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 733 del 18 giugno 1931, nonché dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;
- f) dai regolamenti C.E.E. n. 543/69 e 1463/70;
- g) dalle Leggi n. 62 del 14 febbraio 1974 e n. 394 del 14 agosto 1974;
- h) dal D.M. 18 aprile 1977;
- i) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 art. 85;
- l) dalla L.R. 8 maggio 1985, n. 54;
- m) dalla delibera del Consiglio Regionale n. 805 del 14 luglio 1983;
- n) dal D.M. Trasporti 19 novembre 1992;
- o) dalla L.R. 14 settembre 1994, n. 46;
- p) dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2 - Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone deve essere svolto con l'impiego di autobus, minibus ed autovetture muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo la prescrizione del terzo comma dell'art. 93 in conformità all'uso di cui punto 5 lettera b) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Si ha noleggio con conducente quando il noleggiatore autorizzato si obbliga a compiere uno o più viaggi, ordinati dal richiedente in servizio, a fronte di un determinato corrispettivo.

Il presente regolamento non disciplina la locazione di veicoli senza conducente.



Art. 3 - Veicoli destinati al servizio

Il servizio di noleggio con conducente per il trasporto persone può essere effettuato esclusivamente dai gestori regolarmente autorizzati, con veicoli muniti di carta di circolazione rilasciata in conformità alle norme in vigore oppure con veicoli autorizzati, dalla competente autorità, allo svolgimento del servizio.

I veicoli utilizzati per il servizio sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento nonché delle leggi e regolamenti dello Stato e della Regione.

Art. 4 - Vettori autorizzati

Per svolgere il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 8 del presente regolamento.

Possono essere autorizzate per svolgere il servizio imprese individuali o societarie che esercitino professionalmente l'attività di trasporto di persone.

Chiunque esercita il servizio di noleggio con conducente di veicoli per il trasporto di persone senza la prescritta autorizzazione è punito a norma dell'art. 669 del Codice Penale così come modificato dall'art. 33 della Legge 24.11.1981, n. 689. Il gestore di un'impresa autorizzata ad esercitare il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone è denominato noleggiatore.

Sono soggetti alle norme del presente regolamento, per quanto ad essi applicabili, sia i titolari che i conducenti dipendenti delle imprese di noleggio.

Art. 5 - Cooperative e Consorzi

I noleggiatori possono costituire Cooperative di servizio o Consorzi per migliorare la gestione del servizio.

Lo Statuto delle cooperative di servizio e dei consorzi deve essere compatibile con le norme del presente regolamento.



Art. 6 - Obblighi del noleggiatore

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o da dipendenti che agiscono a nome o per conto del titolare stesso. E' fatto obbligo adibire alla guida personale regolarmente abilitato il cui nominativo deve, comunque, essere segnalato all'Amministrazione Comunale.

I locali adibiti a rimessa ed i veicoli di servizio devono essere sempre tenuti in buon ordine. La rimessa stessa deve essere segnalata all'esterno da una insegna visibile.

Ai noleggiatori non è consentito far stazionare in posti pubblici fissi i veicoli per offrire al pubblico il servizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

Il noleggiatore non può trasportare un numero di persone superiore a quello espressamente previsto nella carta di circolazione.

E' fatto divieto di procurare il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Art. 7 - Obblighi particolari del noleggiatore autorizzato a svolgere servizio da piazza.

Quando il noleggiatore svolge servizio da piazza è obbligato a mettersi a disposizione del primo richiedente fatta eccezione per i veicoli da precedentemente impegnati o che debbano rientrare per fine servizio. Il noleggiatore in servizio da piazza può solo rifiutarsi di trasportare persone in evidente stato di ubriachezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Il noleggiatore in servizio da piazza può rifiutare il trasporto anche per altre ragioni che devono essere accertate dalle forze dell'ordine o, nel caso ciò non fosse possibile, formalmente segnalate all'autorità comunale entro le successive ventiquattro ore.

Il noleggiatore in servizio da piazza è soggetto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo solo quando sosta negli appositi spazi stabiliti dalle autorità comunali: quando il veicolo circola libero o sosta occasionalmente in altri spazi è facoltà del noleggiatore mettersi a disposizione degli eventuali richiedenti.

Le località di stazionamento devono essere indicate con appositi cartelli di cui al D.P.R. n. 495/92 (Taxi) e delimitate da strisce gialle con scritte TAXI e possono essere attrezzate con impianti fissi e dotate di telefono.

Nelle località di stazionamento gli autoveicoli debbono prendere posto ed avvicinarsi secondo l'ordine di arrivo.



Nei punti di stazionamento forniti di telefono il noleggiatore in servizio da piazza ha l'obbligo di rispondere a tutte le chiamate. L'orario e le località di stazionamento dei veicoli in servizio da piazza sono regolati mediante turni stabiliti dalle organizzazioni di categoria. I turni sono comunicati all'ufficio comunale competente che, in caso di mancato accordo, può determinarli d'ufficio.

Il noleggiatore è tenuto ad osservare scrupolosamente i turni a lui assegnati, salvo casi particolari che devono essere tempestivamente segnalati al competente ufficio comunale.

Il noleggiatore può chiedere al Sindaco di sospendere temporaneamente il servizio per il periodo annuale di ferie fissato in trenta giorni consecutivi. In caso di comprovata necessità il periodo feriale può essere frazionato in due periodi.

Art. 8 - Commissione per il servizio di noleggio

Ai fini di un approfondito esame su tutte le problematiche inerenti l'interpretazione, l'applicazione ed eventuali modificazioni del presente regolamento, è istituita una Commissione che sarà denominata d'ora in avanti "Commissione noleggi".

La commissione, nominata dalla Giunta comunale è composta:

- dal Sindaco o da un suo delegato con funzione di presidente;
- da un dipendente dell'amministrazione comunale, con funzioni di segretario senza diritto di voto, designato dalla Giunta comunale;
- dal comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato appartenente allo stesso ufficio;
- da un rappresentante dei noleggiatori designato dalla associazione provinciale di categoria più rappresentativa.

In caso di dimissioni o sostituzioni di un componente, la nomina del nuovo membro viene effettuata dallo stesso organismo che ha provveduto alla prima designazione.

Le decisioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La commissione dura in carica 4 anni.

Ai lavori della commissione possono essere chiamati a partecipare esperti del Comune, delle organizzazioni di categoria e rappresentanti dell'Autorità di bacino con funzioni consultive. I pareri espressi dalla commissione sono obbligatori e, quando previsto, anche vincolanti.



Handwritten signature and initials.

Numero dei veicoli

Art. 9 - Determinazione del numero, tipi e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio

Il Consiglio Comunale previo parere della "Commissione noleggi" determina con propria deliberazione numero, tipi e caratteristiche degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio con conducente.

Detta determinazione è comunque subordinata all'approvazione da parte della Provincia di Vicenza, a ciò espressamente delegata, quale Autorità di bacino, dalla Regione Veneto con Legge 08.05.1985, n. 54.

- A) Per gli autobus, previa valutazione delle esigenze operative riscontrate e dei seguenti rapporti massimi:
1. per una popolazione del territorio comunale non inferiore a 6 mila residenti, una unità;
 2. una ulteriore unità per ogni successivo scaglione di 6 mila abitanti, sentite, ove opportuno, la CCIAA e le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative.
- B) Per le autovetture, tenuto conto dei servizi pubblici di linea in atto nel comune:
1. per una popolazione del territorio comunale fino a 1.500 residenti, una unità;
 2. una ulteriore unità per ogni successivo scaglione di 3 mila abitanti.
- C) Per i minibus, tenuto conto dei servizi pubblici in atto nel Comune ivi compreso il servizio di taxi:
- un minibus, di capacità non superiore a 16 posti più il conducente, in sostituzione di due autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente prima del 15.12.1993 (deliberazione della Giunta Provinciale n. 20172/8690 in data 15.12.1993).

Per i comuni la cui popolazione non superi la soglia minima di 6 mila abitanti i rapporti di cui al punto A) potranno riguardare l'ambito territoriale di più comuni contermini: l'autorizzazione relativa sarà rilasciata d'intesa tra tutte le amministrazioni comunali interessate.



Nei casi di incrementi particolari dei contingenti, motivati da esigenze turistiche, stagionali e di collocazione territoriale, si rende opportuno che la decisione sia preceduta dalla consultazione dei rappresentanti della provincia e della CCIAA, nonché delle OO.SS. di categoria.

A norma della L.R. 14.09.1994 n. 46, in deroga al contingentamento determinato dal Consiglio Regionale, possono essere rilasciate autorizzazioni al noleggio di autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi di scuolabus, effettuati con veicoli di colorazione gialla con la scritta "scuolabus" ovvero di "veicoli speciali adibiti esclusivamente al trasporto di disabili", dotati di idoneo equipaggiamento.

Art.10 - Parziale ritiro delle autorizzazioni e dei certificati.

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività o i certificati rilasciati per i veicoli possono essere ritirati dal Sindaco, sentita la "Commissione noleggi", nel caso sia necessario procedere alla trasformazione dei servizi o per motivi di pubblico interesse.

Nel caso si verifichi la necessità di ridurre il numero dei veicoli impegnati la riduzione sarà attuata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale, sentito il parere della "Commissione noleggi".



Rilascio delle autorizzazioni

Art.11 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

Chi intende conseguire l'autorizzazione per esercitare il servizio di noleggio deve indirizzare la domanda in carta legale al Sindaco.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e gli eventuali attestati dei titoli preferenziali.

Nella domanda dovrà essere specificato il tipo di servizio che il richiedente intende svolgere, indicando le caratteristiche ed il tipo di veicoli che il richiedente intende adibire al servizio.

Qualora la domanda sia presentata da una società, il legale rappresentante della stessa dovrà indicare nella domanda la persona che assumerà la direzione dell'azienda.

Questa persona è equiparata al titolare dell'impresa individuale al fine del possesso dei requisiti e degli obblighi previsti dal presente Regolamento.

Art.12 - Requisiti soggettivi

Il titolare dell'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea residente in Italia;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non essere stato o non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misura di prevenzione;



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non essere in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 7 del D.M. 20.12.1991, n. 448 (per chi esercita l'attività con autobus o minibus);
 - g) dispone di locali idonei o di adeguata capacità finanziaria.
- Nel caso di società, l'autorizzazione viene rilasciata a nome della società stessa. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
- Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 ed il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

Art.13 - Requisiti dell'impresa

L'impresa dovrà avere i seguenti requisiti:

- 1) avere veicoli adeguati al servizio che intende svolgere;
- 2) avere una rimessa nel Comune in regola con le norme di sicurezza previste dalle leggi e regolamenti vigenti;
- 3) avere personale dipendente in numero adeguato per un corretto svolgimento dell'attività.

I requisiti di cui al comma precedente sono provati con la presentazione dei seguenti documenti:

- a) elenco dei veicoli che si intendono adibire al servizio con una descrizione delle loro caratteristiche;
- b) dichiarazione di agibilità dei locali adibiti a rimessa da parte delle competenti autorità;
- c) certificato di iscrizione alla CCIAA;
- d) elenco dei dipendenti con relative qualifiche.

Art.14 - Assegnazioni delle autorizzazioni

L'assegnazione delle autorizzazioni, nel caso se ne verifichi la disponibilità, viene stabilita sulla base di graduatoria effettuata tra le domande regolarmente pervenute nel biennio precedente ed è riferita ad un singolo autoveicolo.

Detta graduatoria, compilata secondo i criteri di cui all'art.16, è approvata dal Consiglio Comunale, previo il parere vincolante della "Commissione noleggi".



Un
Es

Art.15 - Autorizzazione

Agli effetti del presente regolamento il Sindaco rilascia al richiedente l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con l'indicazione della targa e del tipo del veicolo adibito al servizio.

Rilascia inoltre per ciascun veicolo un certificato, nel quale sono riportati gli estremi dell'autorizzazione e quelle della carta di circolazione riferitesi al veicolo stesso.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare, al competente ufficio comunale, entro otto giorni le eventuali variazioni relative:

- all'ubicazione della rimessa;
- alla titolarità dell'impresa;
- alla sede dell'impresa.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le variazioni sul documento autorizzatorio.

L'autorizzazione ed i certificati dovranno essere restituiti al Sindaco in caso di decadenza, revoca o sospensione.

Art.16 - Titoli preferenziali

Costituiscono, nell'ordine, titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:

- 1) essere esercenti di autoservizi pubblici di linea (punti uno);
- 2) essere soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio (punti quattro);
- 3) essere in possesso di uno o più requisiti, che attestano la specifica professionalità del soggetto richiedente, quali:
 - a) presenza operativa nel settore (punti uno);
 - b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti (punti uno);
 - c) il numero dei posti di lavoro e l'organizzazione aziendale (punti uno per ogni dipendente);
 - d) l'esistenza e il numero di uffici aperti al pubblico (punti uno);
 - e) la dotazione di propri ricoveri con officina attrezzata (punti uno);
 - f) l'esercizio dell'attività di autista dipendente di noleggiatore con conducente da almeno 5 anni (punti uno);
 - g) il servizio prestato lodevolmente per almeno cinque anni presso aziende di servizio pubblico (punti uno);

In caso di parità di punteggio, si può tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta.



Handwritten signatures and initials.

Art.17 - Inizio di servizio

Entro 60 giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare i documenti comprovanti le attestazioni fatte nella domanda unitamente ai seguenti:

- a) certificato di iscrizione alla CCIAA per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente per trasporto di persone;
- b) autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del TULPS per coloro che dispongono di più di una autorizzazione per il noleggio da rimessa;
- c) fotocopia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio di noleggio;
- d) fotocopia dell'autorizzazione alla circolazione dei veicoli adibiti al servizio (oppure le fotocopie dei documenti sostitutivi);
- e) certificato di iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti ai sensi dell'art.121 del TULPS per le singole persone addette al servizio;
- f) certificato di abilitazione professionale di tipo kb, kd;
- g) certificato medico attestante l'inesistenza di malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

Il predetto termine potrà essere prorogato di ulteriori 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di iniziare il servizio.

Art.18 - Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata triennale ed è rinnovabile per un pari periodo qualora sia accertata la sussistenza dei prescritti requisiti.

L'intestatario dell'autorizzazione ha titolo al rinnovo ove non ostino condizioni oggettive, la cui valutazione spetta all'autorità comunale e nel caso l'esercizio dell'attività si sia svolto nel rispetto delle norme del presente regolamento comunale.



Art.19 - Vidimazione annuale

L'autorizzazione, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada, è inoltre soggetta, entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno, a vidimazione annuale ed al pagamento della relativa tassa comunale.

Decorso il predetto termine, sarà applicata la prevista sanzione amministrativa sempre che non si sia compiuto l'anno solare, nel qual caso l'autorizzazione stessa si intenderà decaduta.

Art.20 - Trasferibilità delle autorizzazioni per i veicoli fino a nove posti (autovetture)

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di consentire il trasferimento dell'autorizzazione di esercizio, previo accertamento che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 16 e 17, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione del Sindaco, a terzi, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare che abbia ottenuto l'assenso al trasferimento dell'autorizzazione, nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, non può essere assegnata alcuna nuova autorizzazione prima che siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento stesso.



Art.21 - Trasferibilità delle autorizzazioni per veicoli con più di nove posti (autobus e minibus)

L'Amministrazione Comunale, previo parere favorevole della "Commissione noleggi", ha facoltà di consentire il trasferimento dell'autorizzazione ad altro soggetto giuridico che deve essere in possesso di tutti i requisiti di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 6 del D.M. 20.12.1991, n. 448.

Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.



TITOLO IV

Prescrizioni del servizio

Art.22 - Corsie preferenziali

I veicoli muniti di apposito contrassegno sono autorizzati a transitare nelle corsie preferenziali per i mezzi pubblici e ad utilizzare l'eventuale chiamata automatica semaforica (detector).

Art.23 - Sospensione del viaggio

Nell'ipotesi che il viaggio debba essere interrotto per cause di forza maggiore, il noleggiatore e/o il personale dallo stesso dipendente deve ricorrere, qualora espressamente richiesto dall'utente, a soluzioni alternative che consentano comunque il raggiungimento dello scopo per cui si è richiesto il servizio.

Nel caso, invece, l'utente chieda la sospensione del servizio per motivi indipendenti dalla volontà del noleggiatore o per causa di forza maggiore, spetta al noleggiatore stesso il pagamento dell'intera somma pattuita.

In tutti gli altri casi di sospensione del servizio, l'utente è tenuto a corrispondere l'importo relativo al percorso assegnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

Art.24 - Divieti per i conducenti dei veicoli noleggiati

Al conducenti dei veicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) chiedere a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri del veicolo;
- d) fermare il veicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.



Art.25 - Obblighi dei conducenti dei veicoli noleggiati

I conducenti i veicoli in servizio di noleggio, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque, tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo la fotocopia autenticata dell'autorizzazione comunale, la carta di circolazione, nonché la fotocopia dell'elenco dei conducenti abilitati al servizio.
- b) curare che il cronotachigrafo o contachilometri siano sempre in perfetta efficienza;
- c) ispezionare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare, entro le successive 24 ore presso l'apposito ufficio comunale gli eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
- d) tenere comportamento corretto con il pubblico;
- e) curare la completa regolarità del servizio e di provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
- f) comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro e non oltre 10 giorni, ogni variazione dei locali sede della rimessa richiedendone l'annotazione sul documento d'autorizzazione;
- g) sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale ritenga necessario disporre.

Le violazioni agli obblighi suddetti, riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione, possono comportare il provvedimento di sospensione di cui all'art. 32 del presente regolamento.

Art.26 - Responsabilità dell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o coommissione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimandando esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.



TITOLO V

Tariffe

Art.27 - Tariffe e controlli

Le tariffe relative ai vari tipi di trasporto saranno stabilite autonomamente dalle singole imprese e dovranno essere esposte, in modo visibile, nei locali delle aziende.

Le tariffe stesse, prima della loro applicazione, dovranno essere tempestivamente comunicate al competente ufficio comunale che, sentita in proposito la "Commissione noleggi" ed accertata la loro congruità, ne prenderà formalmente atto.

Qualsiasi ingiustificata anomala applicazione delle tariffe comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 31 lettera a).



Handwritten signatures and initials.

TITOLO VI

Tipo e caratteristiche dei veicoli

Art.28 - Caratteristiche dei veicoli

I veicoli in servizio da noleggio devono possedere caratteristiche conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il noleggiatore dovrà assicurare una puntuale manutenzione, esterna ed interna, dei veicoli in esercizio.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e un numero progressivo.

Il costo dei suddetti contrassegni è a carico del noleggiatore.

I minibus adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno avere un numero massimo di 16 posti oltre che al conducente.

Gli autobus e i minibus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di apparecchio cronotatigrafo sul quale l'autorità comunale può esercitare in qualsiasi momento il diritto di controllo.

Gli autobus e i minibus devono avere la colorazione conforme a quella stabilita dal Ministro dei Trasporti con decreto 18 aprile 1977 (S.O. alla G.U. n. 135 del 19.05.1977).

Ulteriori prescrizioni sui tipi e sulle caratteristiche dei veicoli finalizzate al miglioramento della sicurezza degli stessi, potranno essere determinate dalla "Commissione noleggi".

I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti.

Art.29 - Verifiche e revisioni dei veicoli

I veicoli per il servizio di noleggio con conducente sono sottoposti a verifica, prima dell'immissione in servizio, da parte di una commissione di verifica, nominata dal Consiglio Comunale, su proposta della "Commissione noleggi", composta di due tecnici del Comune e da due rappresentanti dei noleggiatori. Tale verifica può essere, inoltre, disposta ogni qualvolta la "Commissione noleggi" lo ritenga opportuno.



La verifica riguarda la rispondenza dei veicoli alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e alle indicazioni contenute nella domanda di autorizzazione.

Le verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico che ai sensi del D.L.vo 30.04.1992, n. 285, sono di esclusiva competenza dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

I noleggiatori hanno l'obbligo di presentare tempestivamente i veicoli per la verifica nel giorno e nel luogo indicato dal competente ufficio comunale.

Ogni verifica di competenza all'Amministrazione Comunale deve essere formalizzata da un verbale che, in copia, dovrà essere inviato al titolare dell'autorizzazione.

Art.30 - Sostituzione o riattamento dei veicoli

Con nulla osta del Sindaco sono consentite sostituzioni di veicoli, purchè sia garantito il tipo di servizio per il quale l'autorizzazione è stata concessa.

Qualora le caratteristiche del veicolo risultino non conformi alle disposizioni del presente regolamento si provvederà alla sospensione del certificato di cui all'art. 15, comma 2.

E' fatto obbligo al proprietario dei veicoli di provvedere immediatamente ad eliminare le eventuali difformità riscontrate.

Qualora il titolare non ottemperi alle disposizioni sopracitate, l'Autorità Comunale disporrà per il ritiro dello stesso certificato.

In caso di sostituzione del veicolo dovrà essere variata l'indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo contenute nell'autorizzazione.



Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and a stylized 'V'.

TITOLO VII

Sanzioni

Art.31 - Sanzioni

I noleggiatori che non osservino le disposizioni di legge in materia o gli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale o il cui comportamento dia luogo a fondate lamentele, incorrono, indipendentemente da eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, nei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) diffida per infrazioni di lieve entità;
- b) sospensione dell'autorizzazione;
- c) revoca dell'autorizzazione.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) vengono adottati dal Sindaco, sentito il parere della "Commissione noleggi".

Art.32 - Sospensione dell'autorizzazione

La sospensione viene applicata fino a un massimo di tre mesi:

- 1) per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 25 del presente regolamento;
- 2) per grave e deplorable comportamento nei confronti del pubblico o dei colleghi;
- 3) per inosservanza delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale;
- 4) per non aver mantenuto il servizio nell'efficienza corrispondente agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- 5) in caso di recidiva nell'arco di 12 mesi dell'infrazione che ha dato luogo a diffida;
- 6) qualora, a seguito della revisione e verifica del veicolo il titolare non abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite al servizio;
- 7) qualora non si presenti alle verifiche disposte a norma del presente regolamento.

Il provvedimento di sospensione deve essere notificato all'interessato, il quale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento può inoltrare ricorso alla Giunta Comunale che decide in via definitiva.

Il ricorso sospende il provvedimento.

Durante la sospensione l'autorizzazione viene ritirata e sarà restituita al termine di essa.



Art.33 - Revoca dell'autorizzazione

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione viene adottato a seguito di delibera del Consiglio Comunale, sentito il parere della "Commissione noleggi" nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia subito due sospensioni e commesso una ulteriore infrazione nell'arco di 12 mesi consecutivi;
- b) quando vengono meno i requisiti previsti per il rilascio;
- c) quando l'attività viene esercitata, anche temporaneamente, da persone non titolari dell'autorizzazione o da personale dipendente non regolarmente assunto;
- d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito a uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
- e) quando l'attività non corrisponde alle condizioni previste per l'esercizio stesso;
- f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali, di leggi tributarie o sanitarie;
- g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà personale;
- h) quando sia stata accertata negligenza abituale nello svolgimento del servizio;
- i) quando sia intrapresa altra attività, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- l) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art.34 - Decadenza dell'autorizzazione

La decadenza dell'autorizzazione viene disposta dal Sindaco, sentita la "Commissione noleggi" nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dall'art. 17 del presente regolamento;
- b) per decorrenza del termine annuale stabilito dall'art. 19 del presente regolamento;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 30 giorni senza giustificati motivi;
- d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa;
- e) per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;
- f) per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio qualora lo stesso non sia stato sostituito entro 90 giorni, previa l'autorizzazione di cui all'art. 27;



g) per morte del titolare dell'autorizzazione allorchè tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'art. 20.

Art.35 - Procedura per le sanzioni

I provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti, potranno essere presentate note difensive entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della notifica della contestazione. In caso di rigetto delle giustificazioni, l'Autorità Comunale ne indicherà le motivazioni nel provvedimento.

Art.36 - Rimborsi di tributi

In tutti i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, all'intestatario non spetta alcun rimborso per tasse e tributi già corrisposti.



[Handwritten signature]

Disposizioni finali

Art.37 - Reclami ed esposti

In caso di segnalazioni da parte degli utenti, di particolari disservizi, il Sindaco, accertate eventuali responsabilità, può adottare d'urgenza eventuali provvedimenti cautelativi.

Art.38 - Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento diventa esecutivo a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 6 della L.R. 8.05.1985, n. 54.

Qualsiasi modifica o integrazione del presente Regolamento dovrà essere disposta con deliberazione consigliare, da sottoporsi preventivamente all'approvazione dell'Autorità di Bacino, come previsto al primo comma del presente articolo.

Art.39 - Disposizioni finali

Indipendentemente dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono applicabili anche le altre norme regolamentari comunali che direttamente o indirettamente disciplinino la materia e non siano in contrasto col presente Regolamento.



Handwritten signature and initials.

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri preventivamente espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1 - Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente, composto di n. 39 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante.
- 2 - Di trasmettere la presente deliberazione, con allegato Regolamento, all'Amministrazione Provinciale di Vicenza, quale Autorità di Bacino, per l'approvazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 08.05.1985, n. 54.

* * * * *